



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 20 del 27.05.2019

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Soc. Portum s.r.l. in esecuzione della Sentenza del C.G.A. n. 552/18.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,20 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | Presenti | | | Presenti |
|----|-------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------|
| 1) | Licciardello Sonia | SI | 10) | Patinella Claudio | SI |
| 2) | Donzi Antonio | SI | 11) | Arcidiacono Maria Antonella | SI |
| 3) | Bevacqua Danilo Rosario | SI | 12) | Cundari Angelo | SI |
| 4) | Cingari Carmelo | SI | 13) | Costantino Alessandro Carmelo | SI |
| 5) | Pietrocitto Rosa | SI | 14) | Sapia Mario | SI |
| 6) | Lo Turco Giancarlo | SI | 15) | Sofia Valentina | SI |
| 7) | D'Angelo Martina | SI | | | |
| 8) | Amoroso Mario Enzo | SI | | | |
| 9) | Galofaro Salvatore | NO | | | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Presenti n. 14 | Assenti n. 01 |
|-----------------------|----------------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Geom. Danilo Bevacqua Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Assenti giustificati: Galofaro Salvatore.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: D'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Arcidiacono Maria Antonella.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce quindi il punto 5 all'o.d.g. avente a oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Soc. Portum s.r.l. in esecuzione della Sentenza del C.G.A. n. 552/18", dando atto che la proposta è dotata dei pareri favorevoli richiesti dalla legge.

Il Consigliere Licciardello dà atto che il punto in discussione è stato trattato in Commissione, specificando che si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio da sentenza, dal momento che il CGA ha ritenuto accogliere il ricorso proposto dalla Società Portum sostenendo che nel caso di specie trovi applicazione il Codice del Turismo, sicché le opere da realizzare sull'arenile non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione comunale, ma alla sola concessione demaniale. Auspica l'approvazione a breve del PUDM e ritiene necessario un dialogo con il Demanio, essendo inaccettabile politicamente l'utilizzo del territorio comunale senza che l'Ente possa in alcun modo entrare in merito; specifica comunque che nella presente sede il Consiglio si trova a riconoscere il debito derivante dalla sentenza che, essendo del CGA, non può essere ulteriormente impugnata.

Il Consigliere Lo Turco desidera dar forza a quanto espresso dalla collega Licciardello, ritenendo che il Comune di Giardini - e il relativo territorio - sia sotto assedio, nonostante abbia già approvato il PUDM e presentato regolarmente lo stesso alla Regione, la quale ha provveduto a metterlo in un cassetto per continuare a rilasciare concessioni demaniali successive che hanno deturpato l'arenile di Giardini, senza dar seguito all'*iter* di perfezionamento del Piano per evitare di cristallizzare la situazione rappresentata nel PUDM stesso; auspica quindi un'azione forte in tal senso e cerca conforto nel Sindaco che ha preso a cuore le suddette vicende.

In assenza di ulteriori interventi in merito, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14 (quattordici);

Consiglieri votanti: n. 14 (quattordici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 6 (sei – Patinella, Costantino, Sofia, Cundari, Arcidiacono e Sapia).

Il Presidente sottopone quindi a votazione la proposta di dotare il provvedimento dell'immediata esecutività. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14 (quattordici);

Consiglieri votanti: n. 14 (quattordici);

Voti favorevoli: n. 8 (otto);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 6 (sei – Patinella, Costantino, Sofia, Cundari, Arcidiacono e Sapia).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Soc. Portum s.r.l. in esecuzione della Sentenza del C.G.A. n. 552/18", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

APPROVARE la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.

194 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Soc. Portum s.r.l. in esecuzione della Sentenza del C.G.A. n. 552/18", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.

Il Presidente, in merito alla Società Portum, evidenzia che attualmente risulta pubblicata all'Albo Pretorio comunale la richiesta di ampliamento – per ulteriori 1152,50 mq - della superficie della concessione demaniale già in possesso della Ditta e invita perciò chi interessato a presentare osservazioni entro i termini di legge, fermo restando che l'area in questione viene considerata non di competenza comunale.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 04.02.2019

| | |
|-------------------|---|
| Oggetto: | Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Portum Srl in esecuzione della Sentenza del CGA n. 552/18. |
| Settore | Ufficio Contenzioso |
| Proponente | L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO |

Premesso che:

- la Società Portum Srl proponeva ricorso in appello dinanzi al CGA di Palermo contro il Comune di Giardini Naxos + altri per l'annullamento della Sentenza n. 1032/14 del Tar di Catania e si costituiva in giudizio nominando all'uopo l'Avv. Giuseppe Sciuto, con delibera G.M. n. 114 del 24.11.2014;
- con Sentenza n. 552/2018, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ha accolto l'appello promosso dalla Portum e per l'effetto ha annullato gli atti gravati in primo grado e condannato il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3000,00, oltre accessori di legge e contributi unificati, quantificate complessivamente in euro 6002,36 di cui euro 4377,36 spese legale ed euro 1625,00 contributi unificati;

Rilevato che la suddetta sentenza è esecutiva per legge e che pertanto al fine di evitare ulteriori danni all'ente derivante da eventuale notifica di atto di precetto da parte della Società Portum, l'ufficio scrivente ha predisposto il conteggio delle spese con richiesta delle copie della ricevute relative ai contributi unificati, e con nota prot. n. 25048 del 07.11.2018 li ha trasmessi al procuratore, della Società, Avv. Giancarlo Greco, per le opportune verifiche;

Che l'Avv. Giancarlo Greco ha comunicato, con nota del 22.01.2019, prot. n. 1539 che il conteggio ricevuto è corretto e che l'importo dei due contributi unificati, ammonta a complessivi euro 1625,00 di cui 650,00 (ricorso al Tar) - euro 975,00 (appello al CGA);

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

Considerato che nella fattispecie in oggetto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. e che, pertanto, è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 6002,36 mediante imputazione della spesa sul redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

Atteso che l'Ente trovasi in regime di gestione provvisoria, ma che, trattandosi di sentenza esecutiva, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del d. Lgs. N. 267/00;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante ad euro €. 6002,36 , in esecuzione della sentenza n. 522 del 08.10.2018 del CGA di Palermo su ricorso n. 871 del 2014, promosso dalla Società Portum Srl contro il Comune di Giardini Naxos nei confronti della Cooperativa Sirio, Tecnis Spa, non costituiti in giudizio;

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso;

Di imputare la spesa di €. 6002,36 al Cap. ⁶⁶⁴²⁻⁰⁴² ~~1245~~, che presenta la necessaria disponibilità, come da cronoprogramma sotto riportato;

Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

| SPESA - CAP.: | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
| ANNO | IMPORTO €. | ANNO/MESE | IMPORTO €. |
| 2019 | euro 6002,36 | 2019 | 6002,36 |
| TOTALE | | TOTALE | |

Dare atto che con successiva determinazione del responsabile dell'Ufficio Contenzioso si provvederà alla liquidazione in favore della Portum Srl della somma complessiva di €.6002,36 sul conto corrente indicato dalla stessa;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura del Responsabile del I Settore, al Responsabile del IV^ Settore, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5, della L.n. 289/2002;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di evitare un aggravio di spese derivante dalla notifica dell'atto di precetto da parte della Società Portum Srl.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Sturiale Carmelina

Sturiale Carmelina

22.01.2019

Il Proponente



Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile Settore Operativo

Verbale n.12/2019 del 21/03/2019


Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nei confronti della Società Portum srl in esecuzione della Sentenza del CGA n.552/18.

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 12,45, si riunisce in Giardini Naxos il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.

Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè qualifica Componente risulta invece assente.



In data 04/02/2019 è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos a mezzo pec, la proposta di deliberazione di C.C. N. 01 del 04/02/2019, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nei confronti della Società Portum srl in esecuzione della Sentenza del CGA n.552/18*”;

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;.....omissis.

Premesso che

1) la Società Portum srl in persona del legale rappresentante p.t. ricorreva in appello dinanzi al CGA di Palermo contro il Comune di Giardini Naxos+altri per l'annullamento della Sentenza n.1032/14 del TAR di Catania

2) il Comune di Giardini Naxos si costituiva in giudizio nominando all'uopo l'Avv. Giuseppe Sciuto con delibera G.M. n.114 del 24.11.2014;

3) con Sentenza n.552/2018 il CGA ha accolto l'appello promosso dalla Società Portum srl annullando gli atti di primo grado e condannato il Comune di Giardini al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €3.000,00 oltre accessori di legge e contributi unificati, quantificate complessivamente in €6.002,36 di cui euro €4.377,36 spese legali ed euro 1.625,00 contributi unificati;

Vista la sentenza del CGA n. 552/18 con la quale liquida l'importo a carico del Comune di Giardini Naxos in quanto parte soccombente in €3000,00 più accessori di legge e rimborso dei contributi unificati;

Visto l'articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedono quindi a finanziamento della rispettiva spesa;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Vista la deliberazione del C.C. numero 33 del 25 giugno del 2018 con la quale è stato approvato il bilancio annuale esercizio finanziario 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642/2 del 29/01/2019;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nei confronti della Società Portum srl in esecuzione della Sentenza del CGA n.552/18”* e invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità.

Il Collegio, inoltre, invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Si dà mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di trasmettere copia del presente verbale al Sindaco, al Presidente il Consiglio Comunale, al Segretario e al Responsabile di Settore.



Il collegio invita, infine, l'Ente, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 13,05 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina



Dott. Pietro Giuseppe Famà



| | |
|--------------------------|--------------|
| COMUNE DI GIARDINI NAXOS | |
| DATA | 11 APR. 2014 |
| Protocollo N. | 9187 |

323
11-04-2014
N. 01032/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02230/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Portum s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Catania e Giovanna Caruso, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato, in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Comune di Giardini-Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via V. Giuffrida, 37;

nei confronti di

Soc. Cooperativa Sirio e Tecnis s.p.a., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo.

del provvedimento dirigenziale del 3 giugno 2009 n. 195 con cui il Comune di Giardini-Naxos ha revocato il nulla osta urbanistico del

26 novembre 2008, rilasciato nell'ambito della procedura istruttoria per la concessione demaniale marittima per l'installazione di un pontile galleggiante per la nautica da diporto e per la realizzazione di opere a terra (precisamente mq. 1.764,00 di specchio acqueo, mq. 36 per la collocazione di blocco in calcestruzzo per l'ancoraggio e mq. 57,00 di spiaggia per la realizzazione di box office) nell'ambito del porto di Giardini Naxos.

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

dell'ordinanza dell'11 maggio 2010 numero 14 di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento del responsabile del IV settore del 13 maggio 2011 n. 11/UTC di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- dell'ordinanza dirigenziale dell'Ufficio Tecnico del 14 luglio 2011 numero 24 di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi;

- del provvedimento prot. n. 818859 del 31 agosto 2011, con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Giardini- Naxos ha denegato la concessione edilizia richiesta con istanza del 19 maggio 2011;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini-Naxos;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Portum s.r.l. con istanza del 15 aprile 2008 ha chiesto il rilascio di concessione demaniale per l'installazione di un pontile galleggiante per la nautica da diporto e la realizzazione di opere a terra all'interno del porto di Giardini-Naxos. Nell'ambito del procedimento avviato dalla Capitaneria di Porto, il Comune di Giardini-Naxos ha rilasciato il nulla osta urbanistico (nota del 26 novembre 2008) che è stato successivamente revocato con provvedimento n. 195 del 3 giugno 2009.

Con ricorso introduttivo notificato il 15 settembre 2009, la società Portum ha impugnato il predetto provvedimento di revoca deducendo censure di eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Nelle more, la ricorrente ha comunque ottenuto il rilascio della concessione demaniale da parte dell'Assessorato Regionale (provvedimento n. 2335 del 15 giugno 2009, impugnato dal Comune di Giardini con ricorso recante n.r.g. 3052/2009 ancora pendente) e nel 2010 ha avviato i lavori di costruzione del pontile che sono stati sospesi, dal Comune di Giardini, con ordinanza n. 14 dell'11 maggio 2010. Avverso tale ordinanza la società Portum ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, nel quale ha articolato censure d'illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere. Con ordinanza numero 918/2010 è stata respinta

l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento di sospensione dei lavori impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

La società ricorrente, con nota del 9 giugno 2010 prot. 12786, ha presentato una DIA per la realizzazione del pontile galleggiante delle opere a terra, ma il Comune con ordinanza dirigenziale dell'Ufficio Tecnico del 29 giugno 2010 numero 17 (non impugnata) ha vietato la realizzazione delle opere.

Con nota del 7 luglio 2010, la società Portum ha chiesto al Comune di Giardini di indicare espressamente la tipologia di nulla osta, o atto autorizzativo necessario per la realizzazione del pontile e di verificare la regolarità delle altre strutture portuali già operanti nell'ambito del porto di Giardini - Naxos; il Comune ha riscontrato la richiesta con nota del 28 luglio 2010 precisando che l'atto autorizzatorio richiesto era quello *"indicato nella concessione demaniale"* e che non era stato manifestato alcun atteggiamento discriminatorio, rispetto ad altri operatori del settore.

Con atto del 19 agosto 2010, la società Portum ha diffidato il Comune a concludere il procedimento con il rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione del pontile galleggiante entro il termine di 30 giorni; il Comune di Giardini ha riscontrato il predetto atto di diffida con nota del 17 settembre 2010, nel quale ha precisato che *"a tutt'oggi non risulta pendente alcun procedimento in quanto codesta Società non ha presentato istanza di rilascio del titolo edilizio abilitativo previsto espressamente nell'atto di concessione demaniale. A tal fine si fa, inoltre, presente che l'unica procedura edilizia avviata da codesta società è quella relativa alla denuncia d'inizio attività (...) che quest'amministrazione ha tempestivamente riscontrato con l'ordinanza n.17 del 29 giugno 2010 sicché, allo*

stato, in assenza di vostre formali richieste, nessun procedimento di rilascio di titoli abilitativi può essere avviato”.

Con provvedimento del 13 maggio 2011 n. 11/UTC, il Comune di Giardini ha nuovamente disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione del pontile galleggiante *“essendo tali opere eseguite in assenza di nulla osta edilizio e urbanistico e prive di titolo”* e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. La società ricorrente ha, quindi, proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il predetto provvedimento di sospensione dei lavori.

Con ordinanza numero 969/2011, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell'ordinanza del 13 maggio 2011 *“avuto riguardo alla mancata dimostrazione da parte della ricorrente di essere in possesso di regolare titolo edilizio per la realizzazione del pontile di cui in causa”*. In data 19 maggio 2011, la società Portum ha presentato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione del pontile galleggiante e del *“box office”*.

Con ordinanza numero 24 del 14 luglio 2011, il Comune ha sospeso (per la terza volta) i lavori intrapresi dalla società Portum poiché eseguiti *“in assenza di nulla osta edilizio e urbanistico e prive di titolo abilitativo rilasciato da questo Comune”*; successivamente, con nota del 3 agosto 2011 prot. 17187, il Comune ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione edilizia, assegnando termine per presentare osservazioni.

La società Portum, con nota assunta al protocollo del Comune in 10 agosto 2011, ha presentato una comunicazione d'inizio lavori ritenendo formatosi il silenzio assenso sulle richieste di concessione edilizia del 19 maggio; infine, il Comune con provvedimento del 31 agosto 2011 ha denegato la concessione edilizia *“confermando e*

ribadendo le determinazioni d'incompatibilità urbanistica ed edilizia già assunte con i provvedimenti Dirigenziali dell'Ufficio Tecnico Comunale del 03.06.2009 n. 195 e del 29.06.2010 n. 17/UTC."

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego, unitamente all'ordinanza di sospensione dei lavori del 14 luglio 2011, deducendo censure di violazione di legge (articolo 2 l.r. 17/1994), incompetenza ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria per sviamento.

Il Comune di Giardini, già costituito in giudizio, ha eccepito l'irricevibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti sostenendo che il provvedimento di diniego del 31 agosto 2011 costituirebbe un atto meramente confermativo dell'ordinanza di diniego numero 17 del 29 luglio 2010, non impugnata; ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate nel ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza numero 1261/2011 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti motivando, tra l'altro, sull'intervenuto sequestro penale del manufatto in questione.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie a sostegno delle rispettive difese e alla pubblica udienza del 15 gennaio 2014 il ricorso è stato posto in decisione come da verbale.

DIRITTO

1. La controversia concerne la realizzazione di un pontile galleggiante per la nautica da diporto e la realizzazione di opere a terra nell'ambito del porto di Giardini Naxos su un'area demaniale per la quale la società Portum s.r.l. ha ottenuto la concessione n. 174/2009.
2. In via preliminare, il Collegio rileva che non è configurabile alcun interesse attuale all'annullamento del provvedimento di revoca in

autotutela del nulla osta espresso dal Comune di Giardini nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione demaniale, trattandosi di atto di ritiro ormai travolto dall'avvenuto rilascio della concessione demaniale (impugnata dal Comune di Giardini con ricorso ancora pendente). Pertanto, il ricorso introduttivo è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

1. ~~Per i motivi inammissibili~~ ~~non~~ ~~le~~ ~~improcedibilità~~ ~~dei~~ ~~provvedimenti~~ ~~adottati~~ ~~nelle~~ ~~mo~~ ~~te~~ ~~della~~ ~~definizione~~ ~~dell'abuso~~ edilizio che, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 perdono efficacia con il decorso di 45 giorni, determinando in tal modo l'improcedibilità della relativa impugnazione per venir meno dell'interesse al ricorso. Pertanto, il primo, il secondo e il terzo (in parte *qua*) ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili.

Di conseguenza, permane l'interesse a ricorrere limitatamente al provvedimento di diniego di concessione edilizia oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti.

4. Tale ricorso, avente ad oggetto il provvedimento del 31 agosto 2011, con il quale l'Ufficio tecnico del Comune di Giardini-Naxos ha denegato il rilascio del titolo edilizio è da ritenersi infondato e tale circostanza esonera il Collegio dal preliminare esame dell'eccezione d'inammissibilità formulata dalla difesa del Comune di Giardini.

5. Va disattesa, in quanto infondata, la prima doglianza, con la quale la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 l.r. 17/1994, ritenendo che alla data del 31 agosto 2011, la concessione edilizia richiesta il 19 maggio 2011, fosse già tacitamente assentita per decorrenza del termine (scaduto il 2 agosto) di 75 giorni previsto dall'art. 2, comma 5, l.r. 17/1994, nel testo modificato dall'art. 19,

comma 2, lettera e), l.t. 5 aprile 2011, n. 5. Invero, la disposizione invocata dalla parte ricorrente è costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso dell'insufficienza del mero decorso del tempo per la definizione della vicenda procedimentale e per la formazione del titolo tacito, poiché il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, aprendo così una seconda fase - prevista dal comma 8° della citata disposizione - che si conclude o con un intervento esplicito della p.a., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni; e solo in quest'ultima ipotesi, il silenzio assenso può dirsi, per certi aspetti, consolidato, nel senso che l'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto "di primo grado" (cfr. *ex multis*, TAR Catania, sez. I, 11 aprile 2013, n. 1043 e 1 dicembre 2011, n. 2818; TAR Palermo, sez. II, 7 novembre 2013, n. 2059 e 10 settembre 2013, n. 1675).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha comunicato l'avvio dei lavori con raccomandata del 4 agosto 2011, assunta al protocollo dell'ente il successivo 10 agosto; pertanto, il provvedimento espresso di diniego è stato adottato entro il termine di trenta giorni previsto dall'art 2, comma 8° sopra citato, con la conseguenza che la concessione edilizia richiesta con la domanda del 19/05/2011 non poteva ritenersi tacitamente assentita.

6. E' manifestamente infondato, inoltre, il secondo motivo di ricorso (del terzo ricorso per motivi aggiunti) con il quale la Portum deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per asserita incompetenza dell'organo che l'ha emesso; in particolare, la società

ricorrente sostiene che, in base all'art. 2 sopra citato, come modificato dall'art. 19 della l.r. 5/2011, l'attività del RUP si esaurirebbe con la formulazione di una proposta motivata, mentre spetterebbe al Sindaco il potere di rilasciare o denegare la concessione edilizia.

Tale assunto è destituito di fondamento alla luce delle specifiche disposizioni normative che a partire dal 1990 (art. 51, comma 30, della legge n. 142/1990; v. ora, l'art. 107, comma 3 lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267), hanno distinto gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti, da quelli d'indirizzo e di controllo, di pertinenza degli organi politici, attribuendo, di conseguenza, la competenza al diniego o al rilascio della concessione edilizia al dirigente, ovvero, nei Comuni sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale, del responsabile di ufficio o servizio (giurisprudenza consolidata, cfr., *ex multis*, T.A.R. Palermo, sez. II, 20 marzo 2008, n. 362 e T.A.R. Catania, sez. I, 23 gennaio 2008, n. 180). Nel caso in esame, peraltro, il provvedimento di diniego del 31/08/2011 è stato correttamente adottato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico "facente funzioni" e non dal titolare, il quale si è astenuto dalla trattazione della pratica, poiché iscritto nel registro degli indagati a seguito di una denuncia presentata dalla società ricorrente.

7. È infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso per mezzo del quale parte ricorrente deduce un ulteriore profilo d'incompetenza, sostenendo che l'Amministrazione comunale si sarebbe dovuta limitare ad accertare la compatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico, senza compiere ulteriori valutazioni sul progetto, rimesse, peraltro, alla competenza dell'Autorità marittima.

A tale riguardo va precisato che il Comune ha opposto il diniego sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) *“l’opera contrasta con le previsioni del piano regolatore portuale e con la variante approvata con delibera di CC n. 29 del 10 marzo 2000, che localizza l’area destinata alla nautica da diporto in un sito diverso da quello proposto dalla società ricorrente”;*
- b) *“le opere a terra (box office) ricadono in una porzione di area insistente sulla spiaggia prospiciente lo specchio d’acqua del porto, in una zona in uso da tempo immemorabile alla marineria locale per l’alaggio e varo delle imbarcazioni”;*
- c) *“il progetto della società ricorrente si pone in conflitto d’interesse con la realizzazione di un’opera d’interesse collettivo consistente nell’approvazione del progetto di completamento del porto di Giardini-Naxos”.*

Pertanto, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze concernenti la compatibilità urbanistico - edilizia del progetto manifestate sub a), ha denegato il titolo edilizio rilevandone il contrasto con le previsioni urbanistiche di regolamentazione dell’area, (tra le quali rientrano anche quelle contemplate all’interno del piano regolatore portuale); atteso che l’intervento progettato dalla Portum risultava localizzato fuori dall’area destinata, dai richiamati strumenti di pianificazione, alla nautica da diporto (peraltro, in tal senso, è incontestata la testuale deduzione del Comune, contenuta nella memoria di replica depositata il 24.12.2013, secondo cui l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente con decreto del 7 marzo 2001 ha classificato il Porto di Giardini, di II Categoria, III Classe (peschereccia, turistica e da diporto”).

La rilevata difformità della destinazione dell’area interessata dall’intervento, non contestata dalla parte ricorrente, rappresenta un’autonoma e sufficiente ragione ostativa alla realizzazione

dell'opeta e costituisce, in rapporto alle ulteriori ragioni di diniego, nucleo motivazionale del tutto sufficiente a sorreggere, di per sé, il rigetto della domanda del titolo edilizio. Nel caso in esame, infatti, trattandosi di provvedimento di diniego fondato su una motivazione plurima, può farsi applicazione del pacifico orientamento secondo cui, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle ulteriori motivazioni a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II 30.5.2013 n. 1193; T.A.R. Milano, sez. IV 12 novembre 2013 n. 2511).

8. In conclusione, il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse; il terzo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interessa, e, per la rimanente parte, va respinto in quanto infondato. Tuttavia, in ragione dell'articolazione concreta della vicenda, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti; dichiara il terzo ricorso per motivi aggiunti in parte improcedibile e, per la rimanente parte, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogeto Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 04.02.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 22.01.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Froni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...502.36...sull'intervento Cap. 6622 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 28/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro



JP.6

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Avv. M.A. Arcidiacono)

Il Presidente del Consiglio
(Geom. D. Bevacqua)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa R. Freni -